



Lodi, 29/04/2011

Oggetto:

Parere relativo alla valutazione di impatto acustico per Ecowatt

Premessa

Il presente parere è emesso in riferimento all'istanza presentata da Ecowatt (prot. ARPA n. 42818 del 26 marzo 2011) ed alla conferenza di servizio convocata dalla Provincia per il 05/05/11.

Normativa di riferimento

Le norme di riferimento che regolamentano le valutazioni dell'esposizione al rumore nel presente contesto sono:

- Legge 447/95 (Legge quadro);
- DPCM 14/11/97 (valori limite delle sorgenti sonore);
- DM 16/3/98 (Tecniche di misura dell'inquinamento acustico);
- Legge Regionale n.13/01 (Norme in materia di inquinamento acustico).

e in particolare:

- DGR 8313/02 (valutazione di impatto e clima acustico);
- DGR 17516/04 (autorizzazioni).

Analisi della documentazione

Nella documentazione esaminata sono riportate le seguenti informazioni:

- Ecowatt effettua recupero e produzione di energia da materiale di scarto, con orario di lavoro su tre turni
- La ditta è inserita in area produttiva, nella relazione presentata la ditta viene dichiarata in V classe, mentre dalla zonizzazione comunale agli atti dello scrivente ufficio e dall'estratto allegato alla relazione essa risulta inserita IV classe; tuttavia le misure eseguite sono compatibili anche con questa classificazione.
- Nella relazione sono indagati lo stato attuale nonché le modifiche previste sugli impianti.
- Le misure, relative allo stato attuale, sono state eseguite sia in periodo diurno che notturno.
- Sono state indagate la presenza di componenti tonali (rilevate in periodo notturno, presso l'area uffici ex cartiera e concessionaria Quaini) e componenti impulsive (non rilevate).
- Le misure sono state eseguite in tre posizioni non riportate in mappa
- Non è esplicitato alcun confronto con il limite di classe dei recettori che sono posti in II, III e IV classe; si evidenzia che i valori misurati sono compatibili con tutte le classi sopra citate.
- Vengono descritte le modifiche previste per l'impianto (pag. 11 e 12) che sono di tipo migliorativo e quindi non vanno a peggiorare le conclusioni relative all'impatto acustico attuale.



Osservazioni e conclusioni

Sulla base dei contenuti della documentazione, il progetto risulta carente delle seguenti informazioni, che devono essere trasmesse per l'emissione del parere:

- Carta riportante i punti di misura da confrontare con quanto concordato con ARPA in data 10/02/11 e la rappresentatività degli stessi.
- Devono essere descritte nel dettaglio le attività in corso durante le misure (come richiesto nell'incontro con ARPA), per dare evidenza se sia stata valutata la totalità degli impianti attivabili; in particolare ad esempio non è chiaro se sia stato compreso il caricamento silos e il funzionamento trombe (da valutare comunque stante che la modifica prevista non ne elimina completamente la presenza).
- Non essendo riportati i punti di misura quindi non è possibile verificare in quale posizione risulti non applicabile il limite differenziale e pertanto manca l'evidenza della non applicabilità per tutti i recettori.
- Non sono state inserite nella relazione le considerazioni riguardo l'eshaustività dei recettori ipotizzati nell'incontro con ARPA, contrariamente a quanto concordato.
- Le misure effettuate hanno avuto la durata di 5 minuti circa; mancando la descrizione di quanto monitorato, non è possibile verificare se tale durata, piuttosto ridotta, sia rappresentativa della possibile variabilità della rumorosità dell'impianto; si ricorda pertanto fin d'ora che tutte le prossime rilevazioni (comprese le verifiche post operam) dovranno avere durata adeguata alle eventuali variazioni di rumorosità dell'azienda.

Il Dirigente

dott.ssa Manuela Crippa

Visto del

Dirigente dell'U.O. Territorio e Sistemi Ambientali

(dott. Walter Di Rocco)

Il Tecnico della Prevenzione

dott. Fulvio Cremonesi

VERBALE RELATIVO ALLA RIUNIONE DEL 28 luglio 2011
(seconda convocazione)

OGGETTO: ECOWATT VIDARDO S.r.l., con sede legale ed insediamento produttivo in Comune di Castiraga Vidardo (LO), Via Cartiera n. 16. Richiesta di autorizzazione all'esercizio di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili (mediante combustione di biomasse e rifiuti) in Comune di Castiraga Vidardo ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, e contestuale richiesta di autorizzazione per il recupero (R13, R1) di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE:

Provincia di Lodi, Dipartimento Tutela Territoriale Ambientale ed Urbanistica, Unità Operativa Difesa del Suolo e Rifiuti ed Unità Operativa Acqua aria ed energia.

Partecipano alla seduta della conferenza del 28/07/2011:

- Provincia di Lodi, Dipartimento Tutela Territoriale Ambientale ed Urbanistica:
 - Giancarlo Lo Pumo;
 - Silvia Pagani;
 - Elena Castagnetti;
 - Giulia Pisati;
- A.R.PA. della Lombardia – Dipartimento di Lodi:
 - Carlo Fumi;
 - Luigi Aloisi;
- Comune di Castiraga Vidardo:
 - Oscar Fondi;
- Autorità d'Ambito di Lodi:
 - Ivan Brocchetta;

Partecipano inoltre:

- società Ecowatt Vidardo S.r.l.:
 - Roberto Franchi;
 - Giuseppe Franchi;
 - Umberto Maffezzoli;
 - Cristina Ligabue;
 - Angelo Lazzaroni.

La riunione ha inizio alle ore 9:35 con l'assunzione delle determinazioni in ordine all'organizzazione dei lavori.

Il dott. Lo Pumo introduce la riunione fornendo i chiarimenti richiesti da ARPA nella precedente riunione in ordine all'assoggettamento alla VIA o Verifica di VIA, confermando che non risultano necessarie ai fini del rilascio dell'atto autorizzativo; viene data lettura della nota regionale n. 3214 del 22/02/2010 e della comunicazione di questa Provincia al Comune di Castiraga Vidardo prot. n. 29167 del 05/10/2010. Rileva peraltro che l'impianto è già esistente e che ad oggi non è all'esame della conferenza alcuna richiesta di modifica sostanziale dell'impianto che apporti modifiche negative sull'impianto ma solamente il passaggio dal così detto regime giuridico "semplificato", ex art. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06, a quello "ordinario", ex art. 208 del D.Lgs. 152/06.

ARPA precisa che la nota regionale predetta non si riferisce al caso in esame, in quanto trattasi di impianto di trattamento rifiuti e non di impianto industriale soggetto ad AIA; ritiene che per l'impianto in oggetto il passaggio da regime giuridico semplificato a quello ordinario comporti la

